

# CITTA' DI SEREGNO



## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA.-

APPROVAZIONE: C.C. 42 DEL 17.06.14.



Città di Seregno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI  
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Area Politiche Culturali – Patrimonio - Qualità dell'Ambiente

## INDICE

### Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali pag. 4
- Art. 2 - Valori etici e culturali pag. 4
- Art. 3 - Competenze del Sindaco pag. 4
- Art. 4 - Tutela degli animali pag. 4

### Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni pag. 5
- Art. 6 - Ambito di applicazione pag. 5
- Art. 7 - Esclusioni pag. 5

### Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali pag. 5
- Art. 9 - Maltrattamento è mancato benessere di animali pag. 6
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica pag. 7
- Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali pag. 8
- Art. 12 - Avvelenamento di animali pag. 8
- Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico pag. 8
- Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali pag. 8
- Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio pag. 8
- Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali pag. 9
- Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali pag. 9
- Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali di affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore pag. 9
- Art. 19 - Spettacoli circensi pag. 11
- Art. 20 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole pag. 11
- Art. 21 - Inumazione di animali pag. 12
- Art. 22 - Destinazione di cibo per animali pag. 12
- Art. 23 - Soccorso Animali pag. 12

### Capitolo IV - CANI

- Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali pag. 12
- Art. 25 - Divieto di detenzione a catena pag. 12
- Art. 26 - Requisiti dei ricoveri pag. 13
- Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche pag. 13
- Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani pag. 14
- Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni pag. 14
- Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali pag. 14
- Art. 31 - Smarrimento, rinvenimento, affidò pag. 14
- Art. 32 - Adozioni e sterilizzazioni pag. 15
- Art. 33 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento pag. 15

### Capitolo V - GATTI

- Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo pag. 15
- Art. 35 - Proprietà dei gatti liberi pag. 15
- Art. 36 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale pag. 15

- Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi pag. 16
- Art. 38 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e pag. 16
- Art. 39 - Cantieri pag. 17
- Art. 40 - Detenzione dei gatti di proprietà pag. 17

#### **Capitolo VI - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

- Art. 41 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie pag. 17

#### **Capitolo VII - VOLATILI**

- Art. 42 - Detenzione di volatili pag. 18
- Art. 43 - Dimensioni delle gabbie pag. 18
- Art. 44 - Popolazione di Columba livia var. domestica pag. 20

#### **Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 45 - Detenzione di specie animali acquatiche pag. 20
- Art. 46 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari pag. 20
- Art. 47 - Divieti pag. 20

#### **Capitolo IX - RETTILI, SAURI E TARTARUGHE**

- Art. 48 - Rettili e Sauri pag. 21
- Art. 49 - Tartarughe terrestri ed acquatiche pag. 22

#### **Capitolo X - EQUIDI**

- Art. 50 - Equidi pag. 23

#### **Capitolo XI - ANIMALI DA CORTILE**

- Art. 51 - Porcili pag. 25
- Art. 52 - Pollai e conigliaie pag. 25

#### **Capitolo XII - PICCOLA FAUNA**

- Art. 53 - Tutela della piccola fauna pag. 25
- Art. 54 - Tutela di Animali Sinantropi pag. 26

#### **Capitolo XIII - ANIMALI ESOTICI**

- Art. 55 - Tutela degli animali esotici pag. 26

#### **Capitolo XIV - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

- Art. 56 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici pag. 27
- Art. 57 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione pag. 27
- Art. 58 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio pag. 27

#### **Capitolo XV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 59 - Sanzioni pag. 28

- Art. 60 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni pag. 28
- Art. 61 - Vigilanza pag. 28
- Art. 62 - Danni al Patrimonio Pubblico pag. 28
- Art. 63 - Collaborazione con Associazioni pag. 29
- Art. 64 - Integrazioni e modificazioni pag. 29
- Art. 65 - Incompatibilità e abrogazione di norme pag. 29

**ALLEGATI**

**Allegato A:** Elenco norme sanzionatorie di carattere amministrativo, previste da enti ministeriali e regionali.

**Allegato B:** Elenco norme sanzionatorie di carattere penale.

## Capitolo I - PRINCIPI

### Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Seregno, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
  - a) promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
  - b) riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
  - c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
  - d) promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
  - e) istituisce l'Ufficio Diritti Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento;
  - f) individua il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo mail, per le finalità di cui al presente Regolamento.

### Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Seregno, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
  - a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
  - b) opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
  - c) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
  - d) si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e la presenza degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
  - e) potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

### Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla Legge 189/2004 nonché alla Legge Regionale 33/09 ed al Regolamento attuativo n. 2 del 5/5/2008 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espietata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

## **Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche ed alla Legge Reg. 33/09 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali, cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

### **Art. 7 - Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

## **Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali**

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle

loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

#### **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole; anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
6. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
7. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
8. E' vietata la soppressione di un animale appartenente a qualsiasi specie da parte di chiunque. Tale pratica, effettuata con metodo indolore (eutanasia), dovrà essere effettuata esclusivamente da un medico veterinario per i motivi previsti dall'art. 113 della Legge Regionale 33/09.
9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, ed in generale separare i cuccioli di qualsiasi specie dalla madre prima che sia compiuto il completo svezzamento, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
10. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, o qualsiasi mezzo che procuri o possa procurare dolore o stati di sofferenza) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
12. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
13. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
14. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
15. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
16. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo, se non temporaneamente e per motivi urgenti.
18. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
19. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
20. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati, purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva (dal 15 febbraio al 15 settembre).
21. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità (dal 15 febbraio al 15 settembre).
22. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
23. Gli interventi di rinnovo solai e sottotetti che mettono a rischio i chiroteri (comunemente noti con il nome di pipistrelli) devono essere segnalati ed autorizzati dall'Ufficio Diritti Animali.
24. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.
25. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
26. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
27. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98, alle norme CITES, al D.Lgs. 73/2005, al disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150 del 7/2/92 e successive modifiche ed integrazioni ed alle Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del Ministero dell'Ambiente, Autorità scientifica CITES inviato dalla Prefettura di Milano il 20.03.2001.
28. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
29. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

**Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

#### **Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare/rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

#### **Art. 12 - Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio del comune è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione condotte da ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico**

1. E' consentito, a titolo gratuito, l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. Per i cani, in qualsiasi caso, è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino. L'uso della museruola non dovrà essere obbligatorio per i cani che, per conformazione anatomica del muso, non possono utilizzare tale strumento.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

#### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento e fatte salve le responsabilità penali, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali**

1. E' vietato esporre gli animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi come previsto dalla legge regionale n. 33/09.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento, posti ad una distanza minima di 90 cm dalla vetrina, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
3. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 42 del presente regolamento.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.). Gli acquari contenenti ittiofauna destinata al consumo alimentare presso ristoranti od in generale esercizi di somministrazione cibo, devono essere mantenuti in locali adeguati, non esposti al pubblico od alla clientela.
6. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento e della Legge Regionale 33/09 art. 105 comma d, del Regolamento Attuativo 2/2008 artt. 16, 20, 21, 25 e dell'ordinanza Ministero della salute 3/09, 22 marzo 2011 e 4 agosto 2011 e convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201.

#### **Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ASL di competenza, all'Ufficio Diritti Animali e al Referente Tutela Animali del Comune per l'acquisizione del relativo parere.
2. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti con la sola eccezione degli spettacoli circensi soggetti alla disciplina di cui al successivo art. 19.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
4. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 dell'ordinanza 4 agosto 2011.

#### **Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore**

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale, in osservanza della normativa vigente in materia, acquisisce il Nulla Osta preventivo dall'ASL competente per territorio.
2. E' obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità, i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
  - a) Presentare piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
  - b) Presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;

- c) Tali documenti dovranno essere consegnati al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL almeno 7 giorni prima dell'arrivo della mostra per la predisposizione di opportuni controlli.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004, Legge Regionale 33/09 e Regolamento attuativo 2/2008.
  4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
  5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
  6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
  7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
  8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
  9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano provocare ferite agli animali.
  10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
  11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
  12. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
  13. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
  14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
  15. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della mostra.
  16. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili.
  17. Oltre al controllo sanitario dell'ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
  18. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
  19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.
  20. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
  21. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
  22. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Regolamento CE 1069/2010).
  23. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che

possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

24. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

#### **Art. 19 - Spettacoli Circensi**

1. Gli spettacoli circensi che utilizzano animali sono soggetti ad autorizzazione Comunale. Ogni domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ASL Monza e Brianza Servizi Veterinari, all'Ufficio Diritti Animali ed al Referente Tutela Animali per l'acquisizione dei relativi pareri. L'amministrazione comunale, per potere esprimere un parere e rilasciare un'autorizzazione, deve preliminarmente acquisire la seguente documentazione: elenco di carico degli animali, dimensioni dei recinti/gabbie di detenzione, documentazione CITES. Tale procedura è richiesta anche nel caso in cui non sia obbligatoria la convocazione di una commissione comunale perché il circo non supera i 199 posti a sedere. Preliminarmente al rilascio di un'eventuale autorizzazione da parte dell'Amministrazione, viene organizzato un sopralluogo congiunto di personale di ASL Monza e Brianza Servizi Veterinari, personale degli uffici comunali e Guardie Forestali, al fine di verificare che siano rispettate le norme previste dalle leggi in materia di spettacoli circensi con animali.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole**

1. Il Comune di Seregno riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l'accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Nelle case di riposo per anziani è permesso, previo accordo con la Direzione Sanitaria, la visita di un animale domestico di proprietà dell'anziano ricoverato.
4. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
8. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e T.A.A. devono provenire preferibilmente da canili o rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

9. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
10. Il competente Ufficio Diritti Animali (e/o il Referente per la tutela degli animali) dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

#### **Art. 21 - Inumazione di animali**

1. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani e ad altri animali, ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009.

#### **Art. 22 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002: "Disposizioni in materia ambientale"; le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini (autorizzati dall'Ufficio Diritti Animali e/o dal Referente Tutela Animali) che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline potranno rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed alle colonie feline.

#### **Art. 23 - Soccorso Animali**

1. In caso di incidente che coinvolga animali (d'affezione, reddito o protetti), il responsabile deve fermarsi e adoperarsi per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti come stabilito dall'ultima riforma del Codice della Strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171), contattando prontamente la Polizia Locale e/o le altre Forze dell'Ordine.

### **Capitolo IV - CANI**

#### **Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di 100 mq.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. L'Amministrazione comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria, ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

#### **Art. 25 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La

lunghezza della catena dovrà, comunque, consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

#### Art. 26 – Requisiti dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. I box devono rispettare le superfici minime previste dal Regolamento n.2 del 05 maggio 2008 di attuazione della legge regionale n.16/2006 come da tabella sotto riportata.

Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa in mq	Parte scoperta in mq	TOT. mq
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
Per ogni cane in piu'	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) ad aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg 30 – grossa: oltre kg. 30

#### Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario od il detentore a qualunque titolo di un cane deve adottare le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
  - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
4. Per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
5. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è

comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

6. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
7. Il Comune garantisce in ognuno dei Quartieri in cui è divisa la Città almeno un'area, entro spazi verdi pubblici, destinati ai cani.

#### **Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

#### **Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. L'Amministrazione comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l'accesso dei cani con un numero adeguato di distributori di "set-toilette" e di contenitori per la raccolta.

#### **Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio ed anche apposita museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.
4. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

#### **Art. 31 - Smarrimento, Rinvenimento, Affidamento**

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro 48 ore dalla scomparsa al competente Ufficio Diritti Animali, alla Polizia locale, al canile sanitario nonché al canile municipale o convenzionato con il Comune che hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente la notizia all'ASL Monza e Brianza Servizi Veterinari.
2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo entro 7 giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla Polizia Locale territorialmente per la relativa registrazione di scomparsa all'Anagrafe Canina

Regionale. La mancata denuncia nei tempi suddetti è sanzionata ai sensi dell'art. 122 comma 1 lettera d (da 25 a 150 euro) della legge regionale 33/09.

3. Chiunque rinvenga animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo prontamente alla Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine ed al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio, al fine di attivare il servizio convenzionato con ASL MB di cattura dell'animale.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali (come già richiamato all'art.11 par 3).

#### **Art. 32 - Adozioni e sterilizzazioni**

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste con la modulistica prevista dalla vigente normativa.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria per gli animali adottati nei canili pubblici.
3. Per i gatti che vengono lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

#### **Art. 33 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere all'identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina regionale ai sensi della legge 33/09 entro 15 giorni dal possesso o entro 30 giorni dalla nascita o comunque prima della loro cessione.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al servizio veterinario dell'ASL di Monza e Brianza entro 15gg dall'evento.

### **Capitolo V - GATTI**

#### **Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dall'art 111 comma 1 della L.R. 33/09, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gatto o un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

#### **Art. 35 - Proprietà dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

#### **Art. 36 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione ai sensi della legge 14.08.1991 n° 281 e L.R. n. 33/2009, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che da privati o da volontari di associazioni individuati dal Comune, d'intesa con l'Asl competente per territorio e previo coordinamento con l'Ufficio Diritti Animali e il Referente Tutela Animali.
3. Si dovrà provvedere all'identificazione con microchip obbligatoria per i gatti di colonia sottoposti a sterilizzazione, nel momento in cui l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 5/CU del 24.01.2013 verrà recepito da Regione Lombardia, ai sensi della normativa regionale.

#### **Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio Diritti Animali del Comune, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotoie, cassette, cucce, ecc.).

#### **Art. 38 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l'Ufficio Diritti Animali (e il Referente Tutela Animali), corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale. Il Comune riconosce, altresì, l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al competente Ufficio comunale (Ufficio Diritti Animali o Referente Tutela Animali).
3. Il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza di colonie feline che vivono in libertà, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
4. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
5. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio Diritti Animali (e al Referente per la tutela degli animali) ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
7. I/le gattari/e (registrati presso l'Ufficio Diritti Animali) potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

#### **Art. 39 - Cantieri**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, a darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali (e al Referente per la tutela degli animali) che dovrà collaborare con i suddetti soggetti all'individuazione del luogo per un'ideale collocazione temporanea e/o permanente di detti animali e delle eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà, altresì, essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

#### **Art. 40 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

### **Capitolo VI – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

#### **Art. 41 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie**

1. Conigli:
  - a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (trucioli del legno ricoperti da uno strato di fieno o pellet di carta riciclata). Le gabbie vanno pulite frequentemente per evitare il ristagno dell'urina.
  - b) È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
  - c) Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
  - d) È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
  - e) Per un coniglio di taglia media (1,8 kg) le dimensioni minime della gabbia sono: 100x60x60 di altezza. La gabbia deve essere dotata di una ciotola per il cibo e di un abbeveratoio a goccia.
  - f) La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso esercizi commerciali è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 60 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti:
  - a) Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
  - b) È consigliabile una gabbia a più piani uniti da rampe per agevolare l'attività motoria degli animali.

- c) La gabbia deve essere costituita da materiale facilmente lavabile e dotata di abbeveratoio a goccia da appendere al lato della stessa. Il fondo della gabbia deve essere pieno e non grigliato e il materiale utilizzato come fondo deve essere, preferibilmente, non polveroso; si consiglia pellet di carta riciclata oppure trucioli o carta a pezzetti. Inoltre, la gabbia deve essere dotata di "tana" calda e buia dove l'animale può sentirsi al sicuro (esempio: tubi in plastica). Acqua e cibo devono essere sempre lasciati a disposizione.
- d) E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori:
- a) Cavie: la gabbia deve avere dimensioni minime 80x50x40.
- b) Cincillà: la gabbia deve avere dimensioni minime 100x80x100 e svilupparsi su più piani.
- c) Degu: essendo animali a cui piace saltare la gabbia deve svilupparsi in altezza ed avere più ripiani e le dimensioni minime devono essere 80x60x100.
- d) Criceti e altri piccoli roditori: la gabbia deve avere una base minima di 0,24 mq. ed un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.
- e) Scoiattoli: le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.
- f) Cane della prateria: le dimensioni minime della gabbia devono essere 100x100x80. Il substrato della gabbia deve consentire all'animale di poter scavare (fieno, carta di giornale pellet di carta riciclata).
4. Per tutte le specie, la gabbia deve essere mantenuta in un luogo tranquillo, non sottoposto a correnti d'aria e a sbalzi di temperatura. Il fondo deve essere mantenuto pulito e in materiale morbido ed assorbente (esempio pellet di carta riciclata o carta di giornale). Da evitare la lettiera per gatti in quanto nociva, se ingerita. All'interno della gabbia deve essere sempre presente un nido per consentire il riposo dell'animale. Inoltre, devono essere presenti contenitori per il cibo non ribaltabili e beverino a goccia.
5. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

## Capitolo VII - VOLATILI

### Art. 42 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

### Art. 43 - Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere almeno la completa estensione del corpo e di entrambe le ali senza contatto con le pareti.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi su di esso senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda tocchi il fondo della gabbia. A tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare, anziché arrampicarsi, (come ad esempio i canarini, i fringillidi, ecc.) devono essere forniti almeno due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire che la caduta di escrementi contamini l'acqua, il cibo ed evitare che la coda degli uccelli venga a contatto con la mangiatoia e l'abbeveratoio.
3. Spazi minimi necessari per un singolo esemplare:

- a) Pappagallini di piccole dimensioni (ondulati e inseparabili): grandezza minima gabbia: 60x40x40 cm;
  - b) Calopsitte, animali di dimensioni più grandi con struttura da volatore: grandezza minima gabbia 80x50x50 cm;
  - c) Pappagalli di taglia media (di peso 300/400 grammi): grandezza minima gabbia: 50x50x120 cm;
  - d) Pappagalli di grandi dimensioni: grandezza minima gabbia: 70x70x160 cm.
- 3.1 Le gabbie devono essere dotate di cassette estraibili per la pulizia del fondo. I materiali con cui sono costruite le voliere devono essere robuste e non attaccabili dal pappagallo. (evitare legno e plastica); la gabbia deve essere dotata di mangiatoia e beverini posti in modo tale che non siano sbalzati dall'animale. La gabbia deve essere dotata di posatoi che possono essere anche di legno per consentire ai pappagalli di mordersi. Tali posatoi non devono essere di forma cilindrica, ma con diametro variabile. Il numero dei posatoi non deve essere eccessivo. Il fondo deve essere costituito da materiale non igroscopico. Evitare improvvisi sbalzi termici.
- 3.2 I Passeriformi sono suddivisi in tre gruppi principali:
- a) Canarini;
  - b) fringillidi: cardellino, verdone, verzellino, lucherino, ciuffolotto, fringuello;
  - c) estrildidi: diamante mandarino, diamante di gold, passero del Giappone.
- 3.2.1 Per canarini ed estrildidi, la gabbia deve avere dimensioni minime 60x30x30 cm., dotate di posatoi disposti su diverse altezze.
- 3.2.2 Per i fringillidi la dimensione minima della gabbia deve essere 90x30x30 cm.
- 3.3 Il fondo della gabbia può essere costituito da un semplice foglio di carta da cambiare frequentemente.
- 3.4 La gabbia deve essere posizionata in ambiente luminoso senza correnti d'aria. La concentrazione massima consentita per evitare sovraffollamento deve essere di 4/6 uccelli per 1 metro cubo di spazio a disposizione.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, la grandezza della gabbia deve necessariamente aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. Le dimensioni della gabbia devono essere tali da permettere ad ogni singolo animale di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare entrambe le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
5. E' fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b) strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
  - c) amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
  - d) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente nuocere, anche solo momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
  - e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre). In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al competente Ufficio Diritti Animali (e al Réferente per la tutela degli animali);
  - f) effettuare potature di siepi ed alberi su suolo pubblico che danneggino o distruggano nidi e ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre);
  - g) detenere specie protette e selvatiche;
  - h) utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
6. Il comma 3 non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

#### **Art. 44 - Popolazione di Columba livia var. domestica**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:
  - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
  - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi.
2. Ogni intervento dovrà essere compiuto evitando qualunque tipo di maltrattamento ai colombi.
3. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà opportuni interventi attraverso ditte specializzate ed autorizzate (per esempio, somministrazione di mangime medicato) tali da contenerne la riproduzione.

### **Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 45 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

#### **Art. 46 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

#### **Art. 47 - Divieti**

1. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente Art. 46;
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
  - d) tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
  - e) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
  - f) conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra al ghiaccio e/o impianto refrigerativo, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
  - g) cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi prima di essere cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

## Capitolo IX - RETTILI, SAURI, TARTARUGHE

### Art. 48 - Rettili (serpenti) e Sauri (camaleonte, gecko, phelsuma, iguana, drago barbuto, ecc.)

1. Per il benessere di questi animali è necessario ridurre il più possibile i fattori stressanti. Il microambiente dove è alloggiato l'animale (terrario o vivaio) deve consentire al soggetto di esprimere al meglio le proprie necessità fisiologiche e comportamentali, pur essendo in una condizione di cattività.
2. Il terrario deve essere costruito con materiali atossici.
3. La dimensione minima del terrario deve essere 40x60x50 cm (per animali adulti di piccole dimensioni).
4. La forma del terrario deve essere in funzione della biologia dell'animale: sviluppato più in altezza se animale arboricolo e sviluppato più nella superficie inferiore se animale strettamente terricolo. Di seguito le tabelle con indicate le misure minime dei terrari per sauri (camaleonte, gecko, phelsuma, iguana, drago barbuto) e ofidi (serpenti o ofidi).

<b>SAURI</b>				
Esempi di dimensioni consigliate per sauri	Lunghezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm <sup>2</sup> )	Volume (litri)	Lunghezza rostro-cloaca
Dimensioni minime in generale	60 x 40 x 50	2400	120	
Camaleonti nani terricoli	60 x 40 x 50	2400	120	
Camaleonti nani arboricoli	50 x 40 x 60	2000	120	
Camaleonti media taglia	90 x 75 x 120	6750	810	15
Camaleonti grossa taglia	150 x 125 x 200	18750	3750	25
Geco leopardo ( <i>Eublepharis macularius</i> )	60 x 40 x 50	2400	120	10
Phelsuma spp. Piccola taglia	50 x 40 x 60	2000	120	
Phelsuma spp. Media-grossa taglia	60 x 50 x 80	3000	240	
Drago Barbuto ( <i>pogona vitticeps</i> )	150 x 75 x 100	11250	1125	25
Drago d'acqua cinese ( <i>Physignatus cocincinus</i> )	120 x 90 x 180	10800	1944	30
Iguana verde ( <i>Iguana iguana</i> )	200 x 150 x 300	30000	9000	50

<b>OFIDI</b>					
Esempi di dimensioni consigliate per Ofidi		Lughezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm <sup>2</sup> ) approssimato	Volume (litri) approssimanto	Lunghezza serpente (cm)
Dimensione minima		60 x 40 x 50	2400	120	
Adulti piccola-media taglia	40 cm <sup>2</sup> /1cm	90 x 45 x 50	4000	200	100
Adulti media-grossa taglia	40 cm <sup>2</sup> /1cm	100 x 50 x 60	8000	300	200
Adulti grossa taglia	40 cm <sup>2</sup> /1cm	150 x 80 x 70	12000	850	300
Adulti grossa taglia giganti	40 cm <sup>2</sup> /1cm	300 x 150 x 150	40000	6750	500

\* 40/90 cm<sup>2</sup> di superficie per ogni cm di lunghezza dell'animale

5. Per animali tenuti comunitariamente il volume va aumentato di 1,5 volte per ogni animale in più.
6. Alcuni parametri da tenere in considerazione:
  - a) la teca/terrario deve essere dotata di un buon sistema di chiusura tale da evitare la fuga dell'animale;
  - b) la teca/terrario deve essere dotata di un buon sistema di ventilazione per evitare pericolosi ristagni d'umidità: presenza di griglie in basso sulle pareti della teca per permettere l'entrata di aria fresca e presenza di griglie in alto per l'uscita dell'aria più calda e ricca di anidride carbonica;
  - c) il substrato (materiale che copre il fondo della teca) deve essere di materiale atossico e di semplice gestione igienica;
  - d) la teca/terrario deve essere dotata di rifugi per gli animali. Secondo le abitudini di vita degli animali si potranno mettere a disposizione per nascondersi, elementi dell'ambiente naturale (piante) per rettili arboricoli o sabbia sotto cui nascondersi per quelli deserticoli. Sono indicati anche: cortecce, tronchi cavi, scatole, pietre;
  - e) il cibo e l'acqua deve essere messo a disposizione, preferibilmente in contenitori;
  - f) nella teca deve essere garantito un ambiente caratterizzato da variazioni dei parametri ambientali, tali da permettere all'animale di scegliere, tra le varie zone e caratteristiche del microambiente, quella più adatta al corretto funzionamento dell'organismo secondo il momento temporale e fisiologico: zona più fresca e zona più calda;
  - g) l'ambiente in cui vivono questi animali non deve essere inferiore ai 18° C e non superiore ai 34° C;
  - h) deve essere garantito un adeguato fotoperiodo (rapporto tra ore di luce e di buio nell'arco della giornata), indicativamente secondo le tabelle sotto riportate:

FOTOPERIODO INDICATIVO PER SPECIE TROPICALI ED EQUATORIALI		
Periodo	Ore di luce	Ore di buio
Ottobre - Marzo	11	13
Aprile - Settembre	13	11

FOTOPERIODO INDICATIVO PER SPECIE DI CLIMI TEMPERATI		
Periodo	Ore di luce	Ore di buio
Settembre - Novembre	12	12
Dicembre - Febbraio	9- 6	15 - 18
Marzo - Maggio	12	12
Giugno - Agosto	14	10

#### Art. 49 - Tartarughe terrestri ed acquatiche

1. I cheloni (tartarughe di terra e acquatiche) dovrebbero essere mantenuti all'esterno fintanto che il clima lo permette. Quando non è possibile mantenerli all'esterno devono essere mantenuti:
  - a) per i cheloni terrestri, in strutture (terrari) aperte con pareti sufficientemente alte e lisce e robuste da impedire la fuga;
  - b) per i cheloni palustri, semiacquatici o acquatici, in vasche (acquaterrari o terracquari) con una zona emersa, proporzionale alle abitudini anfibie della specie. La profondità dell'acqua deve essere pari a: LC (lunghezza carapace) X 1 o 1,5 o 2, a seconda delle attitudini natatorie.
2. La tabella seguente indica le misure minime delle strutture di detenzione:

CHELONI TERRESTRI (tartarughe)			
Esempi di dimensioni consigliate per cheloni terrestri	Lunghezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm <sup>2</sup> ) appross	Lunghezza carapace (cm)
Dimensione Minima	60 x 50 x 40	3000	
	100 x 60 x 40	6000	20
	200 x 120 x 80	24000	40

CHELONI PALUSTRI/ACQUATICI					
Esempi di dimensioni consigliate per Cheloni Acquatici	Profondità acqua	Lughezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm <sup>2</sup> )	Volume (litri)	Lunghezza carapace (cm)
Dimensione minima		60 x 40 x 50	3000	120	
	*LC x 1	100 x 60 x 60	6000	360	20
	*LC x 2	100 x 60 x 80	6000	480	20
	*LC x 1	150 x 90 x 70	13500	945	30
	*LC x 2	150 x 90 x 100	13500	1350	30
	*LC x 1	200 x 120 x 80	24000	1920	40
	*LC x 2	200 x 120 x 120	24000	2880	40

\* LC lunghezza carapace.

3. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio Diritti Animali (e al Referente per la tutela degli animali del Comune).
4. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
5. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

## Capitolo X - EQUIDI

### Art. 50 - Equidi

1. La corretta alimentazione, fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni di alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta. Il foraggio e i mangimi devono essere conservati correttamente. E' vietato somministrare agli equidi mangimi e foraggi ammuffiti.
2. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua devono essere puliti con regolarità.
3. Nel caso di equidi scuderizzati, l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.
4. Il proprietario/detentore è tenuto a verificare la salute e il benessere dell'equide, nonché lo stato di efficienza delle strutture e delle attrezzature. Inoltre, deve assicurare adeguate cure agli animali malati e feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario. Il proprietario/detentore è responsabile dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.
5. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi.
6. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale.
7. Il proprietario/detentore deve consentire all'equide un regolare esercizio fisico.
8. Il proprietario/detentore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

9. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che, direttamente o indirettamente, vengono a contatto con gli equidi devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
10. Spazi per la stabulazione dei cavalli: le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore. Le pareti dovranno essere impermeabili, di facile pulizia e disinfettabili.
11. Pavimentazione: tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superficie.
12. Porte di accesso: le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a mt.3 e di larghezza non inferiore a mt. 1.20.
13. Copertura: il tetto deve garantire una idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad una altezza tale da permettere una adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt. 3.
14. Finestre: le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, è necessario l'utilizzo di materiale infrangibile o griglie a protezione.
15. Ventilazione: va prevista una ventilazione naturale o se necessario forzata, in modo tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi.
16. Temperatura: nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0 e 35 °C. In situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi.
17. Rumore: gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.
18. Illuminazione: gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

#### DIMENSIONE DEI BOX SUPERFICI MINIME

		BOX	NOTE
<b>EQUIDI</b>		3 m. x 3 m.	Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande.
	Fattrice + redo	3 m. x 4 m.	
<b>PONY</b>		2.80 m. x 2.80	Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia.

19. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
20. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta e in quantità sufficiente tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.
21. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi ospitati e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
22. Le aree devono essere dotate di zona d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.
23. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide, di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonee e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Le staccionate devono essere realizzate con un'altezza minima di mt 1.20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a mt. 0.50 dal suolo.
24. La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto, in modo che sia confinato in un determinato spazio; può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore.

25. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
26. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o, comunque, deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
27. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
28. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
29. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare tutti i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

## Capitolo XI - ANIMALI DA CORTILE

### Art. 51 - Porcili

1. I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali ad una distanza minima di 10 mt. dalle abitazioni e dalla strada e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono avere, inoltre, mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

### Art. 52 - Pollai e conigliaie

1. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicinanti non inferiore a mt. 10.

## Capitolo XII - PICCOLA FAUNA

### Art. 53 - Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997; n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, il Comune di Seregno tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee ed europee, occasionalmente o permanentemente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
  - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, tutti i crostacei di specie autoctone;
  - d) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
4. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
5. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
6. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art. 54 - Tutela di Animali Sinantropi**

1. Il Comune di Seregno tutela tutte le specie di uccelli ed in particolare modo le Rondini, il Rondone e il Balestruccio, in ottemperanza delle leggi nazionali e delle disposizioni europee sulla protezione della fauna selvatica e sulla conservazione delle specie migratorie. E' severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova ed i piccoli.
2. Le ristrutturazioni edilizie che comportano la rimozione dei nidi non possono avvenire nel periodo compreso tra il 15 Febbraio ed il 15 Settembre. Al di fuori di questo periodo, la rimozione di nidi ai fini di ristrutturazione deve essere segnalata ed autorizzata dall'Ufficio Diritti Animali che richiede la compensazione obbligatoria con nidi artificiali a lavori ultimati; particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici.
3. Considerato il consistente contributo dei chirotteri alla biodiversità e la loro funzione di supporto nella lotta biologica alle zanzare, il Comune di Seregno tutela in modo particolare i pipistrelli e ne promuove la salvaguardia e le iniziative volte alla ripopolazione. Gli interventi di rinnovo solai e sottotetti che mettono a rischio tale mammifero devono essere segnalati e autorizzati dall'Ufficio Diritti Animali.

#### **Capitolo XIII - ANIMALI ESOTICI**

#### **Art. 55 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario dell'ASL accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla ASL competente per territorio.

#### **Capitolo XIV – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

##### **Art. 56 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici**

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

##### **Art. 57 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione**

1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dal referente per la Tutela Animali che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
  - a) il numero delle richieste;
  - b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
  - c) le tipologie di esperimento;
  - d) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge 116/92.
2. Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.
3. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

##### **Art. 58 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio**

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

## Capitolo XV - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 59 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale ed eventuali illeciti sanzionati da norme regionali o nazionali vigenti:
  - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00;
  - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 13, 20 (commi 5, 6, 7), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (comma 1); 32, 36 (comma 3), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00;
  - c) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 15 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 3 o 6;
  - d) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 23 si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada;
  - e) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 31 (comma 2) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 15;
  - f) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 31 (comma 3) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 17;
  - g) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 33 (comma 1, 2) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 11;
  - h) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 33 (comma 3) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 13;
  - i) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 56 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'allegato A, punto 32;
2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218: la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18, 19 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 75,00 ad € 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni previste negli articoli del presente Regolamento, a norma dell'art. 8-bis della L.689/1981 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

### Art. 60 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

### Art. 61 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché, in generale, tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

### Art. 62 - Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei

propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

**Art. 63 - Collaborazione con Associazioni**

1. Per particolari problematiche contemplate e non dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste (registrate nelle sezioni provinciali o nella sezione regionale del registro del volontariato della Lombardia) ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

**Art. 64 - Integrazioni e modificazioni**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

**Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

# ALLEGATO A

Sanzioni amministrative Animali d'affezione				
Punto	Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	sanzione
1	Condizioni di detenzione degli animali d'affezione, non adeguate.	Art. 105, comma 1 L.R. 33/2009 Art. 105, comma 2, lettera a) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
2	Esercitare l'accattonaggio con animali di età inferiore a 4 mesi o comunque con animali in precarie condizioni di salute.	Art. 105, comma 2, lettera b) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
3	Usare animali come premi o regalo in giochi, feste, sagre, lotterie ecc.	Art. 105, comma 2, lettera c) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
4	Commercializzare cani/gatti di età inferiore a 2 mesi	Art. 105, comma 2, lettera d) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera b) L.R. 33/2009	Da € 500 a € 3000
5	Esporre gli animali in vetrina o all'esterno dell'esercizio commerciale	Art. 105, comma 2, lettera d) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera b) L.R. 33/2009	Da € 500 a € 3000
6	Utilizzo di animali d'affezione in spettacoli, feste, gare ecc. che comportino maltrattamenti, costrizioni, detenzioni inadeguate	Art. 105, comma 3, primo periodo L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
7	Detenzione non adeguata degli animali d'affezione, che costituisce pericolo per la salute umana	Art. 105, comma 4, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
8	Addestramento degli animali d'affezione, con metodi violenti	Art. 105, comma 5, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera a) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
9	Organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali	Art. 105, comma 3, secondo periodo L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera b) L.R. 33/2009	Da € 500 a € 3000

### Sanzioni amministrative Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	sanzione
10	Detenzione inadeguata durante il trasporto	Art. 105, comma 6, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera c) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
11	Mancata iscrizione di un cane all'anagrafe canina regionale, entro 15 gg dal possesso o entro 30 gg dalla nascita	Art. 109, comma 2, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera d) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
12	Mancata denuncia di cessione di un cane all'anagrafe canina entro 15 gg dall'evento	Art. 109, comma 3, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera d) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
13	Mancata denuncia di morte dell'animale e dei cambiamenti di residenza del proprietario/detentore all'anagrafe canina entro 15 gg dall'evento	Art. 109, comma 4, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera d) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
14	Mancata identificazione con microchip di cane già identificato con tatuaggio illegibile	Art. 109, comma 5, secondo periodo, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera d) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
15	Mancata denuncia di scomparsa del cane entro 7 gg dall'evento	Art. 110, comma 1 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera d) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
16	Mancato ritiro del cane da parte del proprietario dal canile sanitario entro 5 gg dalla notifica del ritrovamento	Art. 110, comma 3 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera e) L.R. 33/2009	Da € 150 a € 900
17	Mancata comunicazione di ritrovamento di cane vagante al servizio veterinario o Polizia locale	Art. 110, comma 2 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera f) L.R. 33/2009	Da € 25 a € 150
18	Maltrattamento o allontanamento dal loro habitat dei gatti che vivono in stato di libertà	Art. 110, comma 2 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera g) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300

## Sanzioni amministrative Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	sanzione
19	Cattura di gatti che vivono in stato di liberta', per fini diversi dalla sterilizzazione	Art. 110, comma 4 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera g) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300
20	Soppressione di gatti che vivono in stato di liberta' per motivi diversi da quelli stabiliti dall' art.113 della L.R. 33/2009	Art. 110, comma 6 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera g) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300
21	Soppressione di animali d'affezione ad opera di persona diversa dal veterinario e per motivi diversi da quelli indicati nel medesimo articolo	Art. 113, comma 1, 2 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera h) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300
22	Mancata detenzione di registro delle eutanasi in strutture pubbliche o private adibite a canile/gattile.	Art. 113, comma 3 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera h) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300
23	Affido di un cane del canile, da parte dell'affidatario ad altra persona, durante il periodo di affido temporaneo, senza il consenso del canile affidante	Art. 115, comma 4, lettera b) L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera i) L.R. 33/2009	Da € 50 a € 300
24	Identificazione dei cani, mediante microchip, eseguita da persone diverse da veterinari accreditati	Art. 109, comma 5, primo periodo, L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera j) L.R. 33/2009	Da € 500 a € 3000
25	attività svolta in strutture adibite al ricovero, pensionamento e al commercio di animali d'affezione, prive di autorizzazione	Art. 116 L.R. 33/2009	Art. 122, comma 1, lettera j) L.R. 33/2009	Da € 500 a € 3000
26	Omessa custodia e malgoverno di animali	Art. 672 codice penale depenalizzato dalla Legge 689/1991	Art.672 codice penale	Da £50.000 a £ 500.000 (da convertire in €)

## Sanzioni amministrative Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	sanzione
27	Conduzione di cani in strada o in luogo aperto al pubblico senza guinzaglio o museruola	Art.83 Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954	Art.6, comma 3 Legge 218/1988	Da € 258 € 1291
28	Conduzione di cani in locale pubblico o su pubblici mezzi di trasporto senza guinzaglio o museruola	Art.83 Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954	Art.6, comma 3 Legge 218/1988	Da € 258 € 1291
29	<b>Introduzione illecita di animali da compagnia:</b> introduzione nel territorio nazionale di cani/gatti privi di sistema di identificazione individuale	Art. 5, comma 1 Legge 201/2010	Art. 5, comma 1 Legge 201/2010	Da € 100 a € 1000 per ogni animale introdotto
30	<b>Introduzione illecita di animali da compagnia:</b> introduzione nel territorio nazionale di cani/gatti in violazione della legislazione vigente	Art. 5, comma 2 Legge 201/2010	Art. 5, comma 2 Legge 201/2010	Da € 500 a € 1000 per ogni animale introdotto
31	<b>Introduzione illecita di animali da compagnia:</b> trasporto di cani/gatti, introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente	Art. 5, comma 3 Legge 201/2010	Art. 5, comma 3 Legge 201/2010	Da € 500 a € 1000 per ogni animale introdotto
<b>Aggravante:</b> sanzione amministrativa da € 1000 a € 2000, se gli animali di cui ai commi 1,2,3 (sopra riportati) art. 5, L. 201/2010) sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.				
32	Utilizzo di cani/gatti a fini sperimentali, senza autorizzazione ministeriale	Art. 3, comma 2 DL.vo 116/1992	Art. 3, comma 5 DL.vo 116/1992	Da £ 5.000.000 a £ 60.000.000 (da convertire in €)
33	<b>Trasporto a carattere commerciale:</b> trasporto di cani/gatti di meno di 8 settimane non accompagnati dalla madre	Allegato 2, punto 5.3, lettera f) DL.vo 151/2007	Art. 7, comma 2 DL.vo 151/2007	Da € 1000 a € 4000

## Sanzioni amministrative Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	Norma sanzionatoria	sanzione
34	Trasporto a carattere commerciale: sommministrazione di sedativi non strettamente necessaria per assicurare il benessere degli animali e sotto controllo veterinario	Allegato 1, punto 5 DL.vo 151/2007	Art. 7, comma 1 DL.vo 151/2007	Da € 2000 a € 6000

## ALLEGATO B

### Sanzioni penali Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	sanzione	sequestro/confisca
1	Uccisione di animali	Art.544 bis codice penale	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)
2	Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544 ter, comma 1 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5000 a € 30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
3	Somministrare agli animali sostanze stupefacenti vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute.	Art.544 ter, comma 2 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5000 a € 30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
4	Spettacoli o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali	Art.544 quater, codice penale	reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
5	Divieto di combattimenti tra animali	Art. 544, quinquies codice penale	reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
6	Abbandono di animali	Art.727, comma 1 codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1000 a € 10.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)

7	Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art.727, comma 2 codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1000 a € 10.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
8	Traffico illecito di animali da compagnia: introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani/gatti privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4, comma 1 Legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3000 a € 15.000	Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto
9	Traffico illecito di animali da compagnia: trasportare, cedere o ricevere cani/gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4, comma 2 Legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3000 a € 15.000	SI Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto